



FONDO PENSIONE MEDICI

Iscritto all'Albo COVIP con il n° 1337

REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 luglio 2026.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. TIPOLOGIE E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE ANTICIPAZIONI

1. Ai sensi della normativa di settore, è possibile accedere ad un'Anticipazione della posizione individuale maturata:

a) PER SPESE SANITARIE RELATIVE A SÉ, AL CONIUGE¹ O AI FIGLI sostenute a seguito di gravissime situazioni per terapie ed interventi necessari e straordinari dal punto di vista medico ed economico, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (A.S.L. o medico di base ovvero da Istituti o Cliniche accreditati al S.S.N.): richiedibile **in qualsiasi momento** e, dunque, a prescindere dall'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare, in misura **non superiore al 75 per cento della posizione** individuale maturata. È possibile comprendere nella richiesta di anticipazione anche le **"spese di viaggio e soggiorno" connesse alla terapia/intervento**, anche se relative al familiare che presti assistenza al beneficiario dell'anticipazione. Tra le spese di viaggio vengono riconosciute quelle relative al carburante ed ai pedaggi autostradali (afferenti al percorso per raggiungere la struttura di ricovero), in caso di spostamenti in macchina, oppure, qualora si utilizzino altri mezzi (treno, aereo, ecc.), quelle per l'acquisto dei biglietti; tra le spese di soggiorno, si considerano quelle per l'alloggio (ad es. struttura convenzionata, residence, ecc.) e per l'acquisto di alimenti di stretta necessità (vengono escluse ad es. quelle per l'acquisto di articoli di abbigliamento, alcolici, tabacchi).

L'aderente, con la presentazione della richiesta di anticipazione per spese sanitarie al Fondo, si impegna a non richiedere la copertura delle stesse anche a forme di assistenza previste a livello aziendale e/o altre coperture assicurative di tipo sanitario, ad eccezione dell'ipotesi in cui queste garantiscano solo una copertura parziale degli oneri sostenuti. Al ricorrere di detta ipotesi, l'aderente dovrà indicare al Fondo quale importo anticipabile la somma non rimborsata dal fondo sanitario, mutua, polizza, ecc.

b) PER L'ACQUISTO/COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DELL'ISCRITTO O DI UN FIGLIO, comprendendo anche le **pertinenze, solo se acquistate contestualmente all'immobile**: richiedibile **decorsi otto anni di iscrizione** alla previdenza complementare², in misura **non superiore al 75 per cento della posizione** individuale maturata. Per "prima casa di abitazione" deve intendersi l'immobile, non di lusso, di proprietà dell'iscritto³ o del figlio, anche se situato all'estero, in cui si ha o si intende trasferire la propria residenza, oppure che risulti destinato ad essere la dimora abituale del relativo proprietario e per il quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. È possibile comprendere nella richiesta di anticipazione anche le **spese connesse e necessarie all'acquisto** (quali ad esempio le spese notarili e di registrazione dei contratti) **o alla costruzione** (quali ad esempio le spese per: la progettazione dei lavori; l'acquisto dei materiali; l'esecuzione dei lavori; le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; il compenso dovuto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di bollo e dei diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione), **purché debitamente documentate**.

c) PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DELL'ISCRITTO O DI UN FIGLIO, relative agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.), documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.⁴: richiedibile **decorsi otto anni di iscrizione** alla previdenza complementare², in misura **non superiore al 75 per cento della posizione**

¹ In tale accezione rientra, anche ove non espressamente indicato nel presente Documento, l'unito civilmente ai sensi della Legge n. 76/2016, cd. "Legge Cirinnà".

² Per determinare gli anni di "iscrizione alla previdenza complementare" sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione ad altre forme pensionistiche complementari, non solo al Fondo Pensione MEDICI, per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale, che lo stesso dovrà comunicare al Fondo.

³ L'anticipazione può essere richiesta e concessa anche nel caso in cui l'acquisto del diritto di proprietà dell'immobile risulti, successivamente alla data del matrimonio/dell'unione civile, in capo al coniuge/unito civilmente dell'aderente purché in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile, in tal caso, rientra per legge nel patrimonio dell'aderente nella misura del 50%.

⁴ A tal fine occorre fare riferimento alla documentazione richiesta dalle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Per maggiori informazioni circa gli interventi edilizi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b), c), e d) del Testo Unico in Materia Edilizia e la documentazione necessaria anche al Fondo ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, è possibile consultare la **GUIDA FISCALE SULLE "RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE" DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**, disponibile sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

individuale maturata. Per “prima casa di abitazione” deve intendersi l’immobile di proprietà dell’iscritto³ o del figlio, anche se situato all'estero, in cui si ha la residenza oppure che risulti destinato ad essere la dimora abituale del relativo proprietario, incluso l’immobile acquisito a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta (è quindi escluso il conseguimento dell’anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà dell’aderente o dei suoi figli ma di terzi, anche laddove l’immobile sia destinato ad abitazione principale dell’aderente o dei suoi figli).

Gli interventi per i quali è possibile richiedere tale tipologia di anticipazione rientrano nelle ipotesi di:

- **"interventi di manutenzione ordinaria"** (ammessi solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali), gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- **"interventi di manutenzione straordinaria"**, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- **"interventi di restauro e di risanamento conservativo"**, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- **"interventi di ristrutturazione edilizia"**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di **oneri accessori sostenuti e debitamente giustificati** per: progettazione ed esecuzione dei lavori; perizie e sopralluoghi; acquisto dei materiali; oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per permessi, autorizzazioni e denunce di inizio lavori; relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi.

Non rientrano invece tra le spese considerate gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

d) PER ULTERIORI ESIGENZE DEGLI ADERENTI: richiedibile senza alcuna motivazione specifica, **decorsi otto anni di iscrizione alla previdenza complementare²**, in misura **non superiore al 30 per cento della posizione** individuale maturata.

2. Con riferimento alle **fattispecie di anticipazione di cui alle lettere a), b) e c)**, l’Anticipazione erogata **non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata**. Pertanto, il Fondo si riserva la possibilità di erogare un importo netto minore rispetto a quanto indicato dall’aderente qualora le spese realmente sostenute e documentate siano inferiori a quanto richiesto.

3. Con riferimento all’importo dell’Anticipazione che si intende richiedere al Fondo, l’aderente potrà indicare alternativamente:

- **la percentuale della posizione maturata (corrispondente all’importo lordo)**, entro il limite normativamente previsto per ciascuna fattispecie di anticipazione. In tal caso, l’importo netto erogato sarà noto al momento del disinvestimento, dopo il calcolo delle ritenute fiscali;
- **un importo fisso al netto delle ritenute fiscali:** in tal caso, premesso che la posizione individuale maturata presso il Fondo è al lordo della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente, il Fondo effettuerà una stima ex ante dell’ammontare delle ritenute fiscali così da disinvestire l’importo richiesto dall’aderente.

4. Ai fini della tempestività della richiesta, l'Anticipazione per la fattispecie di cui alla lettera **a)** deve essere **richiesta entro 12 mesi dal sostenimento della spesa**, mentre per le fattispecie di cui alle lettere **b)** e **c)** deve essere **richiesta entro 14 mesi dal sostenimento della spesa**.

5. Al momento del pagamento delle richieste di anticipazione (con la sola esclusione delle anticipazioni per spese sanitarie) verrà applicato un costo di gestione pratica sulle anticipazioni nella misura indicata nella Scheda 'I costi' della Parte I della Nota informativa. È infatti richiesto un rimborso spese di € 50 per il perfezionamento della pratica.

Il versamento dovrà essere fatto a cura dell'aderente tramite bonifico sul conto:

IBAN: **IT 30 P 05262 15001 CC1350102377**- Banca Popolare Pugliese – SCPA.

6. Le Anticipazioni possono essere richieste dall'aderente anche in caso di mantenimento della posizione individuale al Fondo successivo alla perdita dei requisiti di partecipazione oppure al raggiungimento del pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza.



*Per maggiori informazioni sulle spese applicate alle richieste di anticipazione consulta la **Scheda 'I costi' della Parte I della Nota informativa**, disponibile sul sito web del Fondo <https://www.fondomedici.eu/>.*

2. GESTIONE DELLA PROCEDURA DI ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL FONDO.

1. La richiesta di anticipazione deve essere presentata in forma scritta dall'aderente, accedendo alla **procedura dedicata dell'area riservata** del sito internet oppure compilando l'apposito **modulo di richiesta**. In quest'ultimo caso, il modulo di anticipazione dovrà essere consegnato direttamente agli Uffici del Fondo oppure essere trasmesso tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (A/R), unitamente alla documentazione prevista per ciascuna fattispecie, ai seguenti recapiti:

Fondo Pensione MEDICI – Via Rodi, 24 - 00195 Roma (RM)

Indirizzo PEC: segreteriafondopensionemedici@pec.it

2. Il Fondo, verificata la regolarità e completezza della documentazione, provvede **all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della stessa**. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate dall'aderente.

3. La documentazione deve essere prodotta dall'aderente in copia, fatta salva la facoltà del Fondo di chiedere l'esibizione della documentazione originale. Ai fini del Regolamento, per dichiarazioni sostitutive di certificazioni (c.d. autocertificazioni) si intendono le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Qualora la **documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta**, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, il Fondo invia all'aderente un avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine verrà sospeso e riinizierà a decorrere dalla data di completamento della documentazione. In assenza di riscontro e/o di mancata integrazione della documentazione, decorsi 90 giorni, la richiesta si intende rigettata; in tal caso, l'aderente dovrà ripresentare la richiesta di anticipazione e la relativa documentazione.

5. Qualora la liquidazione della prestazione sia effettuata sulla base di documentazione provvisoria, sarà necessario produrre successivamente la documentazione definitiva prevista, per ciascuna causale, ai fini del completamento della pratica.

6. In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

7. Il Fondo trasmette all'interessato il **"Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita"** entro 30 giorni dalla liquidazione della prestazione e, inoltre, la relativa **Certificazione Unica (CU)** entro i termini normativamente previsti.

8. L'anticipazione è erogata al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente per ciascuna causale.



*Per maggiori informazioni sulla fiscalità applicabile alle diverse fattispecie di anticipazione consulta il **"Documento sul regime fiscale"**, disponibile sul sito web del Fondo <https://www.fondomedici.eu/>.*

3. ANTICIPAZIONI NON GIUSTIFICATE

1. Qualora le anticipazioni siano state erogate sulla base di documentazione preliminare (es. preventivi di spesa, contratto preliminare) l'aderente ha **l'obbligo di presentare al Fondo la documentazione definitiva e/o comprovante le spese effettivamente sostenute non appena disponibili e, comunque, entro 90 giorni dalla loro formalizzazione**.
2. Il Fondo provvede a sollecitare gli aderenti che non abbiano inviato la documentazione giustificativa e/o comprovante la spesa effettivamente sostenuta.
3. **L'aderente ha l'obbligo di restituire la differenza dell'importo ricevuto per l'anticipazione nel caso in cui, a consuntivo, gli oneri effettivamente sostenuti risultino inferiori al preventivo di spesa. Resta a carico dell'aderente l'onere di procedere al recupero dell'imposizione fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria.**
4. Le richieste di anticipazione avanzate da iscritti che **non abbiano debitamente documentato in tutto o in parte le precedenti erogazioni ottenute sulla base di documentazione preliminare** sono, di norma, **rigettate**; fanno eccezione, le richieste di anticipazioni per spese sanitarie e le eventuali situazioni di oggettiva e dichiarata impossibilità ad adempiere (che deve essere debitamente giustificata e documentata) ovvero in caso di restituzione degli importi indebitamente ottenuti.
5. Il Fondo si riserva la facoltà di recuperare le somme indebitamente erogate. Rimane a carico dell'aderente l'onere di procedere al recupero dell'imposizione fiscale.

SEZIONE II - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE DIVERSE FATTISPECIE DI ANTICIPAZIONE

4.A Anticipazione per spese sanitarie

1. Il modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
 - copia di documento identificativo in corso di validità;
 - certificazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L. o Istituto/Clinica accreditati al Servizio Sanitario Nazionale - S.S.N. o medico curante convenzionato al S.S.N. il cui timbro deve indicare il rispettivo codice regionale), della necessità e della natura straordinaria degli interventi/delle terapie cui si riferisce la richiesta. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude la possibilità di scelta della struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento - **Allegato n. 1 al modulo di richiesta**;
 - copia delle fatture e/o ricevute fiscali dettagliate delle spese sostenute per l'intervento/le terapie, comprese quelle connesse relative al viaggio o al soggiorno, **emesse non oltre 12 mesi prima della richiesta di anticipazione**. L'aderente può richiedere l'anticipazione prima dell'effettivo esborso presentando un preventivo di spesa datato, timbrato e firmato dall'ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione e accettato dall'aderente o dal figlio; in tal caso, lo stesso, ai fini del completamento della pratica, dovrà inviare **la copia dei giustificativi di spesa definitivi tempestivamente e, comunque, entro 90 giorni dalla loro emissione**, ferme le conseguenze indicate al precedente art. 3.
2. In aggiunta alla summenzionata documentazione, nel caso di richiesta di anticipazione per **spese sostenute nell'interesse del coniuge/unito civilmente** oppure di **un figlio** è necessario allegare:
 - copia di un loro documento identificativo in corso di validità;
 - stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela (ad es. per il figlio l'estratto di nascita);
 - modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal familiare interessato della terapia/intervento (ove il coniuge/unito civilmente non sia aderente al Fondo) - **Allegato n. 2 al modulo di richiesta**;

4.B Anticipazione per acquisto/costruzione della prima casa di abitazione

1. Il modulo di richiesta di anticipazione per acquisto/costruzione della prima casa di abitazione dovrà essere corredato, oltre che della documentazione di seguito indicata in relazione alla specifica tipologia di acquisto/costruzione, della copia di un **documento identificativo** in corso di validità, nonché di una **Dichiarazione sostitutiva** di atto notorio da cui

risulti la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge/unito civilmente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa entro 24 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione (**Allegato n. 1 al modulo di richiesta**).

ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA TERZI

- copia del **rogito notarile/dichiarazione notarile equipollente da cui risulti l'avvenuto passaggio di proprietà e la corresponsione dei relativi importi, stipulato non oltre 14 mesi prima della richiesta di anticipazione**. In via provvisoria, l'aderente può chiedere l'anticipazione presentando copia del **preliminare di compravendita purché datato non oltre i 14 mesi precedenti** la data di presentazione della richiesta di anticipazione; **in tal caso, l'aderente, ai fini del completamento della pratica, dovrà far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita (rogito) tempestivamente e, comunque, entro 90 giorni dalla sottoscrizione di quest'ultimo**, ferme le conseguenze indicate al precedente art. 3.

COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA

- copia del titolo di proprietà del terreno;
- copia della domanda di accatastamento oppure del certificato comunale di ultimazione dei lavori; qualora l'anticipazione venga richiesta prima del completamento dei lavori, copia del permesso di costruire e della dichiarazione inizio lavori. **In tale ultimo caso, l'aderente ai fini del completamento della pratica dovrà far pervenire al Fondo la copia della domanda di accatastamento oppure del certificato comunale di ultimazione dei lavori tempestivamente e, comunque, entro 90 giorni dalla sua presentazione;**
- copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione;
- copia delle fatture dettagliate delle spese sostenute, **emesse non oltre 14 mesi prima della richiesta di anticipazione**, nonché copia delle ricevute dei bonifici relative a:
 - progettazione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - esecuzione dei lavori;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
 - perizie e sopralluoghi;
 - imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori.

L'aderente può chiedere l'anticipazione prima dell'effettivo esborso presentando dei **preventivi di spesa** debitamente datati, timbrati e firmati dal professionista che li ha rilasciati e accettati dall'aderente o dal figlio. **In tal caso, l'aderente ai fini del completamento della pratica dovrà far pervenire al Fondo la copia delle fatture e delle ricevute dei bonifici tempestivamente e, comunque, entro 90 gg. rispettivamente dalla loro emissione e dalla loro esecuzione**, ferme le conseguenze indicate al precedente art. 3.

ACQUISTO O COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA IN COOPERATIVA

- **copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio (rogito) stipulato non oltre 14 mesi prima della richiesta di anticipazione**. L'aderente può chiedere l'anticipazione prima dell'assegnazione dell'alloggio, presentando una dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata contenente le seguenti informazioni:
 - a) qualifica di socio della cooperativa;
 - b) numero e data del permesso di costruire;
 - c) dichiarazione di proprietà del terreno;
 - d) data di inizio dei lavori (ed eventuale fine dei lavori);
 - e) indicazione dell'alloggio ed il suo valore;
 - f) indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 14 mesi.**In via definitiva, l'aderente ai fini del completamento della pratica deve far pervenire al Fondo la copia dell'atto pubblico di assegnazione tempestivamente e comunque entro 90 gg. dal suo perfezionamento**, ferme le conseguenze indicate al precedente art. 3.

2. Fermo quanto sopra prescritto per le singole fattispecie di acquisto/costruzione, nel caso di richiesta di anticipazione per **spese sostenute nell'interesse del figlio** è necessario allegare anche:

- copia di un suo documento identificativo in corso di validità;

- stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela (ad es. per il figlio l'estratto di nascita);
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal figlio - **Allegato n. 2 al modulo di richiesta**.

3. Nel caso di acquisto effettuato dal **coniuge/unito civilmente in regime di comunione dei beni**, successivamente al matrimonio/unione civile, è necessario fornire:

- copia di un suo documento identificativo in corso di validità;
- idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente (già al momento dell'acquisto dell'immobile) producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal coniuge/unito civilmente (ove il coniuge/unito civilmente non sia aderente al Fondo) - **Allegato n. 2 al modulo di richiesta**.

A fronte di specifica indicazione della COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione:

A) È ammissibile l'erogazione dell'anticipazione per:

- acquistare una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- acquistare un immobile a titolo di proprietà superficiaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- per acquistare la nuda proprietà dell'immobile, a condizione che l'acquirente della nuda proprietà abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata (ad es. attraverso il certificato di residenza o l'atto notarile);
- per l'acquisto a titolo oneroso del diritto di usufrutto da parte del nudo proprietario (i.e. riunione dell'intera proprietà dell'immobile sul nudo proprietario), in tal caso, per determinare l'importo anticipabile, si considera la somma corrisposta per l'acquisto dell'usufrutto;
- per l'acquisto della prima casa all'estero, a condizione che il beneficiario dell'anticipazione vi stabilisca la residenza e fornisca degli elementi di prova a supporto delle dichiarazioni rese circa l'effettiva sussistenza della dimora abituale all'estero.

B) Non è consentita l'erogazione dell'anticipazione:

- per estinguere un mutuo immobiliare o per pagarne i ratei;
- per acquistare diritti reali di godimento su beni altrui (ad es. l'usufrutto);
- per acquistare la prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge;
- per l'acquisto di un immobile intestato al coniuge in regime di separazione dei beni;
- per l'acquisto di una pertinenza in data successiva a quello di acquisto dell'immobile;
- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).

4.C Anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione

1. Il modulo di richiesta di anticipazione per spese di ristrutturazione della prima casa di abitazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- copia di documento identificativo in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la propria prima casa di abitazione e in cui si attesta che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - **Allegato n. 1 al modulo di richiesta**;
- titolo abilitativo richiesto dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc., quale ad esempio: la C.I.L.A. - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; il Permesso di costruire; D.I.A. - Denuncia di inizio attività); nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale (come per la manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitanti di alcun titolo abilitativo;
- se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile, la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, ovvero copia della certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio ai fini delle detrazioni fiscali che attesti l'avvenuto pagamento ed il relativo importo (nel caso di interventi realizzati su parti comuni di un c.d. condominio minimo, in assenza della nomina di un amministratore di condominio, l'aderente dovrà produrre documentazione equipollente sottoscritta da parte dei condomini con evidenza della natura dei lavori effettuati e della suddivisione pro quota delle spese sostenute);
- fatture dettagliate delle spese sostenute, **emesse non oltre 14 mesi prima della richiesta di anticipazione** e copia delle ricevute dei bonifici comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto, conformi alla vigente disciplina fiscale⁵. L'aderente può chiedere l'anticipazione prima dell'effettivo esborso presentando dei preventivi di spesa, da allegare alla richiesta. **In tale ultimo caso, l'aderente ai fini del completamento della pratica deve far pervenire al Fondo la copia delle fatture e dei bonifici tempestivamente e comunque entro 90 gg. rispettivamente dalla loro emissione e dalla loro esecuzione**, ferme le conseguenze indicate al precedente art. 3.

2. Nel caso di **spese sostenute per la casa di abitazione del figlio** è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- copia di un suo documento identificativo in corso di validità;
- stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela (ad es. per il figlio l'estratto di nascita);
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal figlio - **Allegato n. 2 al modulo di richiesta**.

⁵ Ai sensi delle disposizioni attuative dell'art. 1, comma 3 Legge 449/1997 (in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia) è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "on line"), da cui risultino:

- a. causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1986);
- b. codice fiscale del beneficiario della detrazione. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio;
- c. codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
- d. per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Se il bonifico bancario/postale utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione è stato compilato in modo tale da non consentire di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta previsto dalla summenzionata disciplina, è necessario che il fornitore/ditta appaltante attesti tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (tale documentazione coincide con quella che deve essere esibita dal contribuente al professionista abilitato/CAF per avvalersi della detrazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria).

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.

3. In caso di spese sostenute per la ristrutturazione della prima casa da parte di **coniugi/uniti civilmente** in stato di **comunione dei beni**, è necessario fornire anche i seguenti documenti:

- copia di un suo documento identificativo in corso di validità;
- idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (ove il coniuge/unito civilmente non sia aderente al Fondo)
- **Allegato n. 2 al modulo di richiesta.**

4. L'acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici non può essere di per sé considerato anticipabile a prescindere dal riconoscimento o meno della detrazione tempo per tempo prevista.

4.D Anticipazione per ulteriori esigenze

1. Il modulo di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dovrà essere corredato dalla copia di documento identificativo in corso di validità.

SEZIONE III - DOCUMENTAZIONE COMUNE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI ANTICIPAZIONE QUALORA RICORRANO SITUAZIONI PARTICOLARI.

5.A Anni di partecipazione alla previdenza complementare maturati in altre forme pensionistiche complementari

1. Relativamente al possesso del requisito degli “**anni di iscrizione alla previdenza complementare**” - in assenza di trasferimento in ingresso della posizione maturata presso altre forme pensionistiche -, previsto per le fattispecie di acquisto, costruzione e ristrutturazione della prima casa, nonché per l'anticipazione per “ulteriori esigenze” sono considerati utili sia i periodi di partecipazione al Fondo MEDICI sia gli anni di partecipazione maturati presso altre forme pensionistiche complementari qualora la relativa posizione individuale **non sia stata oggetto di riscatto totale**.

2. In tal caso, **l'aderente dovrà allegare dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva, o altra documentazione** idonea ad attestare tali elementi.

5.B Posizione individuale vincolata da un contratto di finanziamento con cessione del quinto notificato al Fondo.

1. Nel caso in cui l'aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla “cessione del quinto dello stipendio” e lo stesso sia stato notificato al Fondo da parte della finanziaria, alla richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica di ogni casistica, dovrà essere allegata **l'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l'autorizzazione della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione a favore dell'iscritto. In caso contrario, la richiesta verrà sospesa.** Qualora la suddetta documentazione non venga prodotta dall'aderente ed il Fondo debba procedere nei confronti dell'aderente e della società finanziaria, il decorso del termine per la liquidazione dell'anticipazione di cui all'art. 2, comma 2 è sospeso nelle more del ricevimento della liberatoria, ovvero, dell'autorizzazione alla liquidazione a favore dell'aderente, rilasciata dalla società finanziaria.

2. Esclusivamente nel caso di **richiesta di anticipazione per spese sanitarie**, in assenza di liberatoria da parte della società finanziaria, l'anticipazione sarà liquidata all'aderente nei limiti dei 4/5 dell'importo richiesto; il restante 1/5, in costanza di rapporto di lavoro, rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante (art. 11 comma 10 del D.lgs. n. 252/2005 e ss.mm.ii.), salvo il minor importo del debito residuo risultante da apposita dichiarazione rilasciata dalla società finanziaria stessa.

3. Le somme oggetto di **anticipazioni per acquisto/ristrutturazione della prima casa e per “ulteriori esigenze”** sono aggredibili da parte di eventuali creditori dell'aderente.

5.C Posizione individuale vincolata da pignoramento o sequestro.

1. Il Fondo deve dar seguito alla richiesta di anticipazione in conformità al provvedimento emanato dall'Autorità giudiziaria ed alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

5.D Posizione individuale di soggetti interdetti, incapaci, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno

1. In caso di richieste di anticipazione riguardanti posizioni individuali di soggetti interdetti, incapaci, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno, la documentazione dovrà essere sottoscritta dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, allegando un proprio documento di identità e l'autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare o dal notaio ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 149/2022⁶, una volta che quest'ultima abbia acquisito efficacia.

5.E Documentazione non redatta in lingua italiana

1. Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente da quella italiana, purché accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata.

5.F Documentazione di spesa in valuta estera

Nel caso in cui la documentazione di spesa risulti espressa in valuta estera, per la conversione in euro verrà applicato il cambio del giorno di emissione del documento.

SEZIONE IV – ULTERIORI FACOLTÀ DELL'ADERENTE

6. REITERABILITÀ DELLE RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE

1. L'aderente ha facoltà di richiedere nel tempo più anticipazioni (sia della stessa che di diversa tipologia) nel rispetto dei limiti individuati con riguardo alla singola fattispecie di anticipazione, come indicato all'art. 1 comma 1.

2. Tuttavia, al fine di evitare che tramite una pluralità di richieste di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali, la normativa di settore (art. 11, commi 7 e 8 D.lgs. n. 252/2005 e ss.mm.ii. ed Orientamenti Covip del 30 maggio 2007) dispone che:

- le Anticipazioni possano essere richieste anche più di una volta per un ammontare complessivamente non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell'erogazione della stessa, il Fondo verifica che le somme complessivamente erogate all'iscritto a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75% del totale della posizione individuale;
- in caso di reiterazione delle richieste di "Anticipazione per ulteriori esigenze", l'anticipazione possa essere richiesta per un ammontare non eccedente il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

3. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, per effetto della reiterazione delle richieste di anticipazione, il Fondo erogherà un importo inferiore rispetto a quello indicato dall'aderente affinché vengano rispettati i limiti percentuali di disinvestimento della posizione individuale previsti dalla normativa di settore.

7. REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI

L'aderente ha la possibilità di reintegrare in qualsiasi momento le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale effettuando uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di deducibilità di € 5.164,57 (a decorrere

⁶ Il richiamato articolo ha attribuito al "notaio rogante" una competenza concorrente con quella dell'Autorità giudiziaria a rilasciare "le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari". Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi 20 giorni senza che sia stato proposto reclamo dalle notificazioni e comunicazioni effettuate dal notaio alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale ed al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

dal 2026 con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di bilancio 2026, il limite massimo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare viene innalzato a euro 5.300,00).

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, l'aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, in proporzione all'importo reintegrato.



*Per maggiori informazioni sul credito d'imposta applicabile sui contributi reintegratori consulta il “**Documento sul regime fiscale**”, disponibile sul sito web del Fondo <https://www.fondomedici.eu/>.*